

Fabio D'Angelo
VASSALLI CONTRO IL BARONE
NELLA SICILIA FEUDALE (1535-1550)*

La storiografia più recente ha evidenziato anche per le comunità siciliane il delinearsi, tra Medioevo ed età moderna, di uno spazio nobiliare di tipo nuovo, legato a una nobiltà cittadina che, «se non si è rivelato agevole classificare con le categorie di “patriziato” e di “sistema patrizio”, così come sono state formulate e utilizzate per l'Italia centro-settentrionale, pure non è apparsa assimilabile alla nobiltà feudale»¹. A caratterizzare questa nobiltà non erano più i tratti peculiari di quella titolata, bensì innanzitutto la ricchezza e il potere, capaci da soli di definire «una condizione privilegiata e percepita come superiore rispetto ad altre fasce sociali», legata soprattutto alla gestione di cariche cittadine².

Nei centri feudali, in particolare, risulta evidente come simili processi di politicizzazione dei rapporti locali, maturati all'insegna di una «più precisa soggettività degli attori»³, contenessero un potenziale di alterazione degli equilibri su cui si fondavano le dinamiche relazionali con i feudatari: erano questi infatti che, attraverso la concessione di cariche, onorificenze e titoli, determinavano i processi di promozione sociale e di ascesa economica e orientavano, di fatto, la formazione delle élites urbane, le quali finivano per configurarsi come l'espressione di un potere locale fortemente integrato con quello signorile⁴. Ne consegue che, intorno

* Abbreviazioni utilizzate: Am (Archivio Moncada), Asp (Archivio di Stato di Palermo), Rc (Real Cancelleria).

¹ M.A. Visceglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, «Storica», n. 7 (1997), p. 68. Sull'argomento si veda anche G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1991, pp. 74-111, che offre una rassegna esaustiva delle identità nobiliari nell'Italia spagnola; S. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII- XVI*, Einaudi, Torino, 1996; M.A. Visceglia, *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998, pp. 29-41; E. Igor Mineo, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Donzelli, Roma, 2001, p. 294, che fa risalire le origini del processo di definizione della dimensione aristocratica urbana al secolo XV. Sulla nobiltà civica nelle città demaniali della Sicilia e, in particolare, sul caso palermitano cfr. V. Vigiano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Viella, Roma, 2004, pp. 121 sgg.; G. Macrì, *La “nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 3 (2005), pp. 75-98 (on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). Sul problema terminologico si veda anche R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007, p. 90: seppure sottolinei l'irriducibilità del termine 'patriziato' rispetto alla descrizione della nobiltà civica meridionale, l'autrice riflette sulla comune «aspirazione a selezionarsi, a riconoscersi e a distinguere sé dagli altri, a difendere i propri privilegi» che contraddistingue le due categorie.

² G. Muto, *Problemi di stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola* cit., pp. 98-99.

³ E. Igor Mineo, *Nobiltà di stato* cit., p. 295.

⁴ Cfr. R. Cancila, «Per la retta amministrazione della giustizia». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 16 (2009), pp. 322-323 (online sul sito

al feudatario, si coagulassero i malumori di quanti, tra gli esponenti del notabilato cittadino, non erano insigniti di incarichi pubblici e, dunque, restavano esclusi dal sistema di potere locale.

In alcuni casi, l'alterazione dei rapporti con il feudatario poteva radicalizzarsi al punto da determinare l'imporsi di vere e proprie istanze di demanializzazione: queste, del resto, lungi dall'essere espressione di un bisogno effettivo di tutta la popolazione, generalmente erano legate piuttosto alla volontà di alcuni dei 'gentiluomini' locali, tra i più ricchi delle famiglie in ascesa, di affrancarsi dalla tutela baronale, ossia di sostituirsi al sistema feudale che, nello stesso tempo, si proponevano di esautorare⁵.

Nella prima metà del XVI secolo, una concreta declinazione di simili meccanismi trovò statuto nei centri di Paternò e di Caltanissetta, territori di pertinenza di quella che allora si era affermata come la maggiore famiglia feudale della Sicilia orientale, a capo della quale, nel 1511, era assunto Antonio Moncada «terzo del nome»⁶, conte di Adernò, di Agosta, di Caltanissetta, signore di Paternò e (dal 1526) barone di Motta Sant'Anastasia. Tra il 1535 e il 1549, anno della sua morte, egli divenne oggetto di procedimenti giudiziari promossi a suo carico dai vassalli paternesi e nisseni, che in lui mostrarono di riconoscere il prototipo, per così dire, del barone convinto «di godere – in cambio della fedeltà alla corona – di una particolare impunità che finiva con l'alimentare ogni sorta di abusi e di violenze»⁷.

Tali «abusi» dovevano apparire tanto più inaccettabili nei due centri moncadiani, in quanto questi risultavano dotati di un corpo statutario consolidato⁸, ossia di un regime di garanzie, in difesa del quale il ricorso alle vie legali fu percepito come uno degli strumenti più adeguati per ot-

www.mediterranearicerchestoriche.it).

⁵ Cfr. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, vol. II, pp. 436-437.

⁶ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia, et Heroi Moncadi nella Sicilia. Opera Historica-Encomiastica*, Valenza, 1657, vol. I, p. 505.

⁷ O. Cancila, *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, p. 240 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). L'autore sottolinea, ad esempio, come il Moncada poté dare protezione nelle sue terre a banditi e assassini senza subire alcuna punizione, in quanto tradizionale «amico» del governo: egli, infatti, era stato uno dei pochi grandi baroni siciliani che, nei torbidi del secondo decennio del secolo, si era mantenuto fedele alla corona. Ivi, p. 249; B. Punturo, *Di alcuni tumulti in Sicilia e di Antonio Moncada*, in L. Perroni Grande, *Pagine di storia siciliana*, Trimarchi, Palermo, 1910, pp. 117-119.

⁸ Per Paternò si veda V. La Mantia, *Consuetudini di Paternò*, Palermo, 1903. In relazione al corpo statutario nisseno, invece, ho riscontrato l'esistenza di capitolarioni entrate in vigore tra il 1471 e il 1502, precedenti, dunque, a quelle introdotte nel 1516, di cui ho già scritto: cfr. F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 347-361 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). In generale, Renata Ago ha evidenziato come la dotazione di statuti consentisse alle comunità di opporsi anche sul piano formale del diritto ai tentativi di sopraffazione del barone, specie se sostenute dal potere centrale e dai tribunali statali di grado superiore, nei quali risiedevano i più efficaci dispositivi di controllo o di contenimento della giustizia baronale; cfr. R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 13-14.

tenere la condanna dei comportamenti vessatori del feudatario, nonché la reintegrazione delle università al demanio regio⁹. Le vicende dei due centri mostrano con evidenza, tuttavia, come la via giudiziaria non fosse ritenuta sufficiente per favorire il prevalere delle ragioni dei vassalli, ma come, a corredo di essa, si definisse un'istanza corrispondente di negoziazione, tesa a chiamare in causa soggetti esterni (il sovrano, le magistrature centrali), invocati come arbitri e garanti quanto più possibile neutrali. Ad essi i paternesi e i nisseni schieratisi contro il loro feudatario fecero assiduo riferimento, attraverso percorsi comunicativi formalizzati, le suppliche¹⁰, nei quali è possibile riconoscere una pregnante valenza politica, in quanto «parte integrante di quella fenomenologia della *resistenza* che ha segnato l'intera evoluzione del sistema di rapporti socio-politici dal Basso Medioevo alla prima età moderna e che ne ha caratterizzato la complessa dinamica, dalle forme della mediazione a quelle del conflitto»¹¹.

Agli stessi soggetti si rivolsero, con le stesse modalità, gli abitanti “nobili” che, al contrario, protestarono la propria fedeltà al feudatario: le loro suppliche rappresentano, pertanto, un sintomo determinante della dialettica serrata esistente a livello locale, la cui posta in gioco, con ogni probabilità, era il controllo del potere locale¹².

⁹ Casi comprovanti il ricorso da parte delle comunità feudali a mezzi legali per ottenere giustizia contro il proprio signore sono noti anche al di fuori dei ristretti ambiti isolani: adoperando allo stato milanese, ad esempio, si veda C. Donati, «*Sapete bene che io so adoprare il bastone. La famiglia Caccia e i suoi vassalli: note su feudi e feudatari nella Lombardia spagnola*», in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M.A. Visceglia, *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 352-370.

¹⁰ Le suppliche, che non sono necessariamente legate a «momenti istituzionali prefissati», o a «periodi di forte conflittualità», in genere «sono formulate a livello individuale o da piccoli gruppi costituitisi *ad hoc*; presentano all'autorità [...] bisogni particolari, nella speranza di un aiuto immediato: un sussidio economico, un posto di lavoro, un permesso amministrativo, la remissione o la riduzione di una pena, un intervento contro abusi e ingiustizie» (C. Nubola, A. Würgler, *Introduzione*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 9).

¹¹ A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24 (2012), p. 20. Quello di “resistenza” è un concetto sul quale la recente storiografia si è soffermata, in particolare, a proposito delle rivolte seicentesche: cfr. D. Palermo, *Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 313-332 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it). Sul tema si vedano anche A. Musi, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Roma, 2000; Id., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida, Napoli, 2002; Id., *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 209-220 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

¹² Sulle dinamiche del conflitto politico nelle comunità italiane di antico regime, cfr. F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pp. 115-146. L'autore, in particolare, rileva che, «a livello della città, la dialettica politica va strettamente connessa alla competizione per il governo municipale» (ivi, p. 140).

1. L'iniziativa paternese contro le "angherie" del feudatario (1535-1538)

Nella prima metà del Cinquecento, Paternò occupava una posizione eminente nella gerarchia dei domini di casa Moncada, se non altro per il fatto che in essa il feudatario aveva fissato la sua dimora. La presenza di Antonio Moncada nel centro etneo, tuttavia, piuttosto che esercitare un'azione deterrente rispetto all'insorgere di forme organizzate di opposizione al suo potere, ebbe al contrario un effetto esacerbante sulle stesse, al punto da legittimare l'azione legale intrapresa contro di lui, alla metà degli anni Trenta, su iniziativa di alcuni abitanti paternesì¹³.

Il primo atto coincise significativamente con una supplica che, nell'autunno del 1535, un gruppo di "nobili" paternesì, per lo più esponenti delle famiglie (de) Rocco e (de) Bellio, presentarono, «tam nomine eorum proprio quam nomine universitatis terre Paternionis», al sovrano Carlo V¹⁴. Quest'ultimo, che allora si trovava in Sicilia – scelta come prima tappa del suo viaggio di ritorno attraverso la penisola, dopo la vittoriosa spedizione per la conquista di Tunisi¹⁵ –, dovette apparire ai supplicanti come il destinatario ideale delle loro petizioni, la perfetta istanza arbitrale, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti che egli aveva introdotti in materia di giustizia¹⁶. Tali provvedimenti, seppure fossero ben lungi dall'incarnare una politica dichiaratamente antif feudale, contribuirono a imporre una concezione della giustizia quale *instrumentum regni* e del sovrano quale «supremo tutore e garante dell'ordinamento»¹⁷, che non poteva lasciare indifferenti i sudditi, soprattutto quelli che la giustizia, appunto, intendevano ottenerla o ristabilirla.

L'apologetica imperiale aveva del resto consolidato questa immagine, recepita anche dalla cultura popolare, salutando in Carlo V colui che circostanze 'provvidenziali' avevano predestinato a ristabilire il governo della pace e della giustizia in tutto il mondo. [...] anche i ceti subalterni siciliani esprimevano in quegli

¹³ Per la ricostruzione delle varie fasi dell'iniziativa paternese, si è fatto riferimento a una fonte preziosa conservata nell'archivio privato dei principi Moncada di Paternò: Asp, Am, b. 471, *Scritture per la lite tra il conte di Adernò ed il sindaco di Paternò*. Sull'intera vicenda, si veda anche G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò*, Tip. F. Galati, Catania, 1905 (rist. an., Associazione culturale "Il confronto", Catania, 1988), pp. 213-214, che però erroneamente ritiene che nel 1538 Francesco Moncada fosse già succeduto al padre Antonio. Un cenno alla richiesta di riscatto e di reintegra al demanio avanzata dall'università di Paternò è anche in D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Cuecm, Catania, 1992, p. 52, che ne individua le origini alla fine del XV secolo, sotto Giovanni Tommaso Moncada, di cui evidenzia l'azione politica presso il braccio demaniale durante il Parlamento del 1472 volta a tutelare i suoi interessi su Paternò.

¹⁴ Asp, Am, b. 471, cc. 68r-v, *Supplica fatta al re per la elezione del consiglio in Paternò*, 1535.

¹⁵ Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, (Storia d'Italia, 16), pp. 155-156; M.A. Visceglia, *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2 (2001), pp. 5-37.

¹⁶ Cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, pp. 22-26.

¹⁷ Ivi, p. 27.

stessi anni, in un emblematico racconto tramandatoci da Pitré, la viva fede dei *populares* in Carlo V quale dispensatore di giustizia e l'utopistica esigenza di un rapporto immediato con lui, troppo spesso tradito da giudici venali ed infedeli¹⁸.

Le proteste dei querelanti si concentrarono principalmente sulla questione di alcuni usi angarici pretesi da Antonio Moncada a detrimento dei suoi vassalli. Nelle comunità feudali di antico regime, erano dette "angariche" le prestazioni personali che i vassalli erano tenuti a fornire al proprio signore e che, dunque, rientravano formalmente nella sfera dei diritti vantati da quest'ultimo¹⁹. Oggetto di contestazione da parte dei paternesì non fu tanto la legittimità del sistema *tout court*, bensì il carattere "inconsueto" di alcuni usi introdotti per la prima volta dal conte di Ader-nò: questi, in particolare, veniva accusato sia di esigere, senza pagare alcun costo di noleggìo (*loerio*), «bestii et cavalcatùri, quali ditti chitatini et habitatùri tenino per loro necessario», che spesso lasciava maltrattare sino a causarne la morte; sia di imporre ai paternesì l'odioso obbligo di «dari posati in loro casa», ossia di alloggiare nelle proprie abitazioni persone e animali, secondo il suo arbitrio e sotto la pena del carcere. In tale pena erano incorsi non solo due dei supplicanti, Bartolomeo (de) Rocco e Pietro (de) Bellio, rei di non avere voluto «dari ditta posata», ma anche il fratello di Pietro, Antonio (de) Bellio, il quale aveva formulato una supplica rivolta a Moncada, con il fine presumibile di ottenere la liberazione dei due renitenti, ottenendo come contropartita un ordine di arresto nei suoi confronti, nonché la condanna all'esilio del notaio incaricato di promuovere l'istanza: provvedimenti dettati, secondo i supplicanti, dalla volontà del feudatario di «actimorari li poveri agenti, per non potiri domandari lo iusto loro».

Fu, dunque, nell'intento di riequilibrare la bilancia della giustizia che i (de) Rocco e i (de) Bellio implorarono il sovrano non solo di disporre la scarcerazione dei tre arrestati, ma anche di autorizzare la convocazione di un consiglio civico in cui venissero designati quattro sindaci (procuratori dell'università)²⁰, col fine di promuovere contro il feudatario un'azione legale presso il tribunale della Regia Gran Corte²¹ e di approvare

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Si vedano, tra gli altri, D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e dritto pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847, pp. 159 sgg.; H. Bresc, *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in Aa. Vv., *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1980, vol. III, pp. 532-533.

²⁰ In proposito, alcuni paternesì manifesteranno una certa confusione, allorché, invitati a esprimere un loro parere in merito all'istituendo sindacato in funzione antimoncadiana, domanderanno se per 'sindaci' si dovessero intendere gli ufficiali designati dal feudatario «contra officiales ditte terre Paternionis», ossia quelli dotati di funzioni di controllo sugli atti amministrativi compiuti dai giurati nel corso del loro mandato e di verifica della correttezza del loro modo di utilizzare le somme stanziare in bilancio (cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1990, pp. 202-203), che in genere venivano denominati 'sindacatori'. Asp, Am, b. 471, c. 21r, *Testimonianza del nobile Francesco Bertino*, 20 gennaio 1535 [recte 1536].

²¹ La Regia Gran Corte (Magna Regia Curia) costituiva il vertice della macchina giudiziaria

l'adozione di un'imposta per finanziare la causa; al contempo, consapevoli della «potentia» di Antonio Moncada, essi chiesero l'applicazione di imprescindibili misure di tutela, quali la concessione della regia salvaguardia, con relativa licenza di «libere [...] portari li armi ipsi et otto altri in loro compagnia per loro defensionis», e l'invio di un algozirio (ufficiale di polizia) deputato al coordinamento delle operazioni consiliari e alla raccolta delle informazioni. L'istanza dei paternesi fu accolta favorevolmente dal sovrano, che incaricò il viceré Ferrante Gonzaga del disbrigo delle pratiche formali necessarie alla sua esecuzione²².

A pochi giorni di distanza, tuttavia, emerse una spaccatura netta in seno al fronte cittadino per volontà di alcuni abitanti che, per il tramite del procuratore ufficiale dell'università, Ferdinando (de) Marchisio, intesero dissociarsi dall'iniziativa dei querelanti, accusandoli «de falso», ovvero di aver voluto «mettiri zizanii in ditta universitati cum loro signori», e precisando che le ragioni da essi rappresentate erano di parte e nient'affatto allineate con gli interessi della comunità, i cui membri, al contrario, si erano affrettati a supplicare Antonio Moncada «che li tenissi per boni figli seu comu per lo passato»²³. A suggello formale di tale rimostranza, gli ufficiali cittadini, che evidentemente ne erano stati gli ispiratori, convocarono il 15 novembre un consiglio autorizzato da Antonio Moncada²⁴, in cui i partecipanti si pronunciarono in maggioranza contro l'opportunità di muovere causa al feudatario, in considerazione della natura pretestuosa delle lamentele esposte al sovrano, che a detta loro non tenevano conto del godimento *ab antiquo* da parte dei signori di Paternò delle prerogative contestate²⁵.

La macchina governativa si era però già messa in moto per favorire l'avvio delle procedure di elezione dei sindaci, per le quali venne delegato

del regno di Sicilia: essa era composta da un maestro giustiziere e da tre o quattro giudici, con competenza d'appello nelle cause civili e criminali contro le sentenze delle magistrature inferiori, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali e ampi compiti di vigilanza. Cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Nel periodo considerato, ricopriva la carica di maestro giustiziere del regno Giovanni Moncada, conte di Aitona e Gran siniscalco del regno di Aragona, in seguito nominato presidente del regno di Sicilia; cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia*, Stamperia Oreteta, Palermo, 1842, p. 176.

²² La risposta di Carlo V fu del tenore seguente: «Quod accedat algozirius et fiat consilium et taxam et similiter habeant salvam guardiam et ferant arma cum octo. Id vicerex provideat de iustitia. Quo ad carceratos prestito de presentando in forma excarcerentur et algozirius destinandum super omnibus capeat informationes» (Asp, Am, b. 471, c. 68v).

²³ Ivi, cc. 86r-87v, *Supplica fatta da Ferrando de Marchisio*, 7 novembre 1535.

²⁴ Ivi, cc. 94r-v, 15 novembre 1535.

²⁵ Ivi, cc. 96r-97r, 16 novembre 1535. Più avanti, in un'altra supplica indirizzata al delegato (de) Montesa, lo stesso Antonio Moncada dichiarerà, a proposito delle stesse prerogative, di averne «potestatem et auctoritatem et ius, vigore suorum amplissimorum privilegiorum [...]. Que privilegia [...] fuerunt in ipsum illustrem et eius predecessores translata omnia iura, iurisdictiones, regalie qua rex in ditta terra habebat et possidebat». Ivi, cc. 11r-v, 8 gennaio 1535 [*recte* 1536].

l'utriusque iuris doctor Francesco (de) Montesa²⁶. A questi si rivolse direttamente, esponendosi in prima persona, lo stesso Antonio Moncada, che volle innanzitutto ammonirlo dal concedere la scarcerazione dietro cauzione ai fratelli Antonio e Pietro (de) Bellio, a Bartolomeo (de) Rocco e a Giacomo Carrabotta, perseguiti con l'accusa «de falso» mossa a loro carico dagli amministratori paternesi, previo «iuramento de calunnia»: le argomentazioni del conte si concentrarono in sostanza sulla difesa dei propri privilegi giurisdizionali, che di fatto impedivano che fosse avocata ad altro tribunale l'amministrazione della giustizia sui suoi vassalli, «exceptuatu tantum tri casi, videlicet in crimine heresis, lese maiestatis in persona principis et false monete»²⁷. A sostegno delle ragioni del feudatario, si mossero il figlio Francesco Moncada, suo procuratore generale, il quale ribadì all'indirizzo dello stesso (de) Montesa l'illegittimità dell'ingerenza della Regia Gran Corte nelle questioni afferenti alla sfera giudiziaria di pertinenza del padre²⁸, e i giurati di Paternò, decisi a rivendicare la validità del consiglio del 15 novembre, da cui era emersa con stringente evidenza la fedeltà della comunità ad Antonio Moncada²⁹.

Sulla scorta delle obiezioni presentate dal conte e dai suoi alleati, il consiglio civico che, in ottemperanza alle risoluzioni regie, si riunì il 19 dicembre 1535 ebbe l'obiettivo di raccogliere in prima istanza il parere dei votanti in merito all'opportunità o meno di eleggere i sindaci³⁰; verificato il favore all'iniziativa espresso dai partecipanti, che, a distanza di poco più di un mese, ribaltava in modo clamoroso i risultati ottenuti nella prima adunanza convocata dai giurati, il viceré Ferrante Gonzaga ordinò con «lettere segrete» al giurisperito Francesco (de) Montesa di predisporre la convocazione di un nuovo consiglio, questa volta finalizzato all'elezione dei sindaci³¹.

Nonostante la circospezione con cui si tentò di tenere celato l'oggetto stesso del dibattito consiliare, che nel bando di convocazione promulgato dal delegato, lungi dall'essere palesato, veniva indicato con un'indicazione generica affidata alla formula «ad effetto di in quillo tratarisi alcuni

²⁶ Ivi, c. 90r, *Interloquatoria Magne Regie Curie ad capiendum vota tantum*, 10 novembre 1535; ivi, cc. 102r-103r, *Osservatoria precedentis interlocutorie quod accedat dottor ad capiendum voces tantum*, 28 novembre 1535.

²⁷ Ivi, cc. 116r-v, *Supplica fatta dal conte d'Adernò contro Bartolo de Rocco all'uid Francesco de Montesa*, 16 dicembre 1535.

²⁸ Ivi, cc. 124r-125r, *Supplicatio pro illustri domino comite Calatanixette procuratore illustris domini comitis Adernionis*, 18 dicembre 1535.

²⁹ Ivi, cc. 126r-v, *Supplicatio pro magnificis iuratis terre Paternionis quod magnificus de Montesa non procederet ad proponendum consilium*, 18 dicembre 1535.

³⁰ Ivi, cc. 128r-133r, *Consiglio tenuto nella terra di Paternò con l'intervento del delegato*, 19 dicembre 1535.

³¹ Nella missiva, il viceré disponeva altresì che «dicti sindichi non pozano essere canuxuti né molestati civiliter nec criminaliter per dicto spectabili conti et soi officiali», sotto la pena di 1000 fiorini applicata all'erario regio. Ivi, cc. 114r-v, *Littere secrete dirette al delegato per doversi congregare il consiglio nella terra di Paternò*, 20 dicembre 1535.

così toccanti a la universitati di ditta terra»³², le ragioni della nuova adunanza – il cui occultamento poteva contribuire forse a garantire un'affluenza sostenuta, a discapito di eventuali pratiche intimidatorie da parte del feudatario o dei suoi ufficiali – dovevano essere note alla comunità paternese: a dimostrarlo fu il calo delle presenze, 159 in tutto, del nuovo consiglio rispetto a quello tenuto il 19 dicembre, in cui erano convenuti 304 votanti³³, prova che, con il progredire delle fasi di avviamento dell'iniziativa antimoncadiana, andava maturando in una parte della comunità una comprensibile volontà di non comprometersi dinanzi al potente feudatario.

Nonostante i tentativi di sabotaggio, il consiglio dei paternesì si riunì regolarmente, previa esclusione formale dei detentori delle locali cariche municipali³⁴, il 27 dicembre 1535, a mezzogiorno, nella Chiesa maggiore: al termine della seduta, furono eletti sindaci i *nobiles* Giacomo Carrabotta, Ercole Collo (notaio), Ferdinando Caracita alias Guglielmotta e Girolamo (de) Rocco. L'adunanza si svolse in un clima generale di tensione, segnato dal tentativo degli ufficiali del conte di estendere ad altri nobili compaesani appartenenti alla fazione rivale l'esclusione ad essi stessi comminata – vengono citati, tra gli altri, i nomi di Francesco, Tommaso e Bartolomeo Carrabotta, nonché del sacerdote Antonio Caracita –, accusandoli di aver tentato di suscitare una rivolta³⁵. La richiesta non dovette incontrare il favore di Francesco (de) Montesa, se quest'ultimo, a distanza di pochi giorni, incorse, in quanto giudice sospetto, in un atto di ricasazione presentato dal conte di Adernò alla Regia Gran Corte. A proposito del delegato, Moncada dichiarò infatti che «appare per certi soi risposti fatti in pedi di più supplicazioni la sua manifesta passioni et agravi grandi ha fatto a ditto illustre, favorendo publice la parte contraria di ditto illustre [...] ricasando di pigliar informazioni contra li tumultuanti et persone rivoltusi»: materia sufficiente, in definitiva, per invocare l'invalidazione dei suoi atti e, in particolare, del consiglio nel quale erano stati designati i sindaci dell'università³⁶. L'istanza – che nel marzo del 1536 fu respinta dal tribunale regio con la sanzione ufficiale della validità degli atti prodotti dal delegato, «una cum consilio electio-

³² Ivi, c. 146r, *Banno promulgato dal delegato destinato di Paternò per la congregazione del consiglio*, 26 dicembre 1535.

³³ Ivi, c. 308r, *Nota fatta delle persone che intervennero nel primo e secondo consiglio tenuto in Paternò*.

³⁴ Ivi, c. 169r, *Iniunctio facta istis quod non debentur accedere ad locum ubi est factum consilium*, 27 dicembre 1535. I destinatari dell'ingiunzione furono i magnifici Antonino Valguarnera, Girolamo Garofalo, Nicola Savuto, Giovanni Tommaso Savuto, Francesco Rocco, i dottori in entrambi i diritti Bernardino di Benfatto e Antonino (de) Cardonetto, Ottaviano Taverna, Lattanzio Caiola, Stefano Ramundo, Girolamo Stella, Benedetto Prestileo e Giovanni Ansaldo.

³⁵ Ivi, cc. 163r-v, *Supplicatio quod non fiat colloquium creandi syndicos et capiantur informationes contra tumultuantes*, 27 dicembre 1535.

³⁶ Ivi, cc. 175v-176r, 7 gennaio 1536.

nis et creationis ditorum magnificorum sindicorum»³⁷ – è significativa nella misura in cui contiene un primo riferimento esplicito all'esistenza in seno all'agone paternese di una "parte contraria", ossia di una fazione contrapposta a quella strettasi intorno al feudatario.

Le strategie nelle quali si concretizzò lo scontro fazione, nel periodo compreso tra il 1536 e il 1537, risultano evidenti nella proliferazione di denunce e arresti con cui, da entrambe le parti, si tentò di colpire singoli avversari, al fine di delegittimare e indebolire l'intera fazione rivale. Così, ad esempio, tra gli oppositori di Moncada, furono perseguiti Giacomo Cali alias Carrabotta, accusato dai giurati *de capu populo*³⁸; Antonio (de) Bellio, citato dal chierico Girolamo Clemenza *de insultu appostato modo in campis* e, con il beneplacito del conte, lasciato a «macerari» in carcere nell'attesa che l'accusatore si decidesse ad «agere dictam actionem»³⁹; il nobile Girolamo (de) Rocco, che, «per essiri sindaco di ditta terra, lo dictu illustri conti havi pretenduto et pretendi vexarlo et, non ritrovando altro modo, fichi compariri a lo magnifico Paulo Munsuni sub pretexto quod ipso magnifico Paulo dich esseri credituri et [...] lo fichi sequestrari carcerato in la terra di Paternò»⁴⁰.

Allo stesso modo, i sindaci ottennero dalla Regia Gran Corte l'emissione di lettere citatoriali contro il notaio Michele Taverna, imputato per una presunta gestione iniqua delle somme destinate al saldo delle tande dei donativi regi, pervenute in suo potere in qualità di depositario dell'università⁴¹; gli stessi mossero inoltre una pesante accusa, quella cioè di avere insidiato la verginità di una monaca del monastero di Santa Maria dell'Annunziata⁴², ai danni del notaio Luigi Passitano, il quale, proclamando la propria innocenza, protestò che i sindaci agivano contro di lui «volendu impediri la loru revocationi, la quali ipsu magnifico pretendi

³⁷ Ivi, c. 191r, *Sentenza proferita dalla Regia Gran Corte*, 27 marzo 1536.

³⁸ Ivi, cc. 35r-36v, *Atto di protesta fatto ad istanza di Giacomo Carrabotta contro il procurator fiscale di Paternò*, 29 gennaio 1535 [recte 1536].

³⁹ Ivi, cc. 194r-v, 202r, 4-5 maggio 1536.

⁴⁰ Il 9 novembre 1536, (de) Rocco ottenne un'istanza di scarcerazione dalla Regia Gran Corte, con la precisazione da parte dei giudici del tribunale regio «che ad nui specta disgravari gravatos»; ivi, cc. 264r-v, *Lettere ottenute dalla Regia Gran Corte ad instantia di Geronimo de Rocco*, 9 novembre 1536. È interessante segnalare che le parole utilizzate dai giudici attingono a una sfera semantica (la stessa del termine 'gravamen'), che riconduce, secondo Aurelio Musi, al significato di "abuso feudale": cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., pp. 20-21.

⁴¹ Asp, Am, b. 471, c. 17r, *Littere citatoriali ad instantia delli sindici di Paternò spedite dalla Regia Gran Corte*, 19 gennaio 1535 [recte 1536].

⁴² A carico del notaio Passitano, i sindaci paternesi denunciarono quanto segue: «che per forza intrao intro lo monasterio et abatia di donni monachi sub titulo Sante Marie di la Nunciata in ditta terra di Paternò et per forza afferraio et abarsao la venerabile soro Tecla Memisa, monaca vergini et virtuosissima di ditto monasterio, tenendola abrazata et standochi di supra basandola ... et altri monachi di ditto monasterio alta voce gridando et proclamandosi di tali et tanto eccesso et casu enormi contra la honestati di ditto monasterio presumptuosamenti et temerariamenti facto per ipso acto, da che naxio grandissimo scandalo et rumori per tutta ditta terra di Paternò cum periculo di succediri grandissimo inconvenienti». Ivi, c. 216r, 25 giugno 1536.

comu iuratu di la ditta terra»⁴³. Passitano, del resto, rappresentava agli occhi dei quattro procuratori dell'università il principale strumento della repressione feudale, «iurato ad questo effetto ordinato et creato per ditto illustri signor conti per deviarì et perturbarì lo servitio di Sua Cesarea Magestà»⁴⁴; egli, inoltre, era il fulcro, insieme con lo stesso Antonio Moncada e con il figlio Francesco, di un sodalizio sovversivo che i sindaci tentarono di sciogliere facendo appello con una nuova supplica all'intervento del maestro giustiziere Giovanni Moncada – nel frattempo subentrato nel governo interinale dell'isola in sostituzione di Ferrante Gonzaga, partito in difesa dei territori sabaudi insidiati dalle truppe francesi⁴⁵ – e dei giudici della Regia Gran Corte, che fino ad allora avevano mostrato di appoggiare la causa paternese. Essi, dunque,

comparsiro innanti lo illustrissimo signor presidenti et innanti li signori vostri eccellenti et accusaro a lo ditto illustri signor conti di Calatanixetta, ditto Aloysio Passitano et multi altri loro consorti de officio non commissio, menopolio et subdicionibus contra cesarium servicium, obcupata et usurpata regia iurisdictione, contravencione regiarum pragmaticarum et capitulorum regni, spretis penis, ope et auxilio prestitis banditis et preiudicatis, insultu et iniuriis ac minis fattis et illatis in personam ipsorum sindicorum stantium sub salva guardia et fide regia et de aliis in accusationibus contentis⁴⁶.

Da parte dei sindaci era netta la condanna dell'operato del conte e dei suoi alleati, che essi consideravano illecito e contro giustizia, in quanto sovversivo nei confronti delle risoluzioni del sovrano e delle magistrature centrali del regno. L'appoggio di queste, d'altra parte, deve considerarsi ben lungi dall'essere costante e del tutto trasparente: in proposito, gli stessi sindaci denunciarono, ad esempio, che non solo era stata ignorata una loro petizione per ottenere l'invio di un algozirio che raccogliesse informazioni contro i presunti sobillatori, ma che, «oculto modo», era stata di contro programmata la convocazione di un nuovo consiglio per la revoca del sindacato.

A distanza di pochi mesi, il generale malcontento che aveva in origine connotato la supplica presentata al sovrano fu sostanziato da un nuovo contenuto spiccatamente politico: la richiesta di devoluzione di Paternò al demanio regio, sulla base della pretesa nullità del suo acquisto da parte dei Moncada, determinata dal fatto che essa era compresa tra i domini dichiarati demaniali e inalienabili nei capitoli di re Martino discussi nel

⁴³ Ivi, cc. 220r-v, 26 giugno 1536.

⁴⁴ Ivi, c. 234r, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia Gran Corte contro il conte di Adernò*, 5 luglio 1536.

⁴⁵ Cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., p. 176.

⁴⁶ Asp, Am, b. 471, c. 234v, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia Gran Corte contro il conte di Adernò*, 5 luglio 1536.

Parlamento siracusano del 1398⁴⁷. Oggetto di contestazione era, in particolare, l'acquisto, nella seconda metà del Quattrocento, dello *ius luendi* della terra di Paternò da parte di Giovanni Tommaso Moncada, che da allora, secondo San Martino De Spucches, ne era divenuto legittimo conte⁴⁸.

La questione del riscatto della terra di Paternò fu discussa in consiglio civico solo l'anno successivo, il 14 ottobre 1537, pochi mesi dopo il ritorno di Gonzaga in Sicilia. Come nelle precedenti occasioni, il feudatario tentò di eccepire alla regolarità delle operazioni, da un lato denunciando pratiche intimidatorie da parte dei sindaci e sospetti di parzialità a carico del nuovo delegato, l'*utriusque iuris doctor* Salvatore Rubba, che, avendo accettato ospitalità in una casa messa a disposizione dai sindaci – circostanza in parte respinta dal delegato –, aveva indotto questi ultimi a ritenerlo «eis propicius»⁴⁹; dall'altro, contestando l'esclusione dalla seduta consiliare che lo stesso Rubba aveva imposto ai *villici*, ossia a quanti abitavano nelle zone rurali limitrofe al territorio propriamente urbano⁵⁰.

In seno al consiglio – che possiamo ricostruire solo sulla base di alcuni atti successivi – si definì con rinnovata evidenza la spaccatura tra le due opposte fazioni paternesi, determinata dal fatto che «quamplures nobiles et honorabiles cives [...], extra passionem, quia actendebant ad veram utilitatem terre preditte», avendo ottenuto da un esperto la certificazione della validità dell'atto di vendita di Paternò, manifestarono il loro dissenso rispetto all'opportunità di proseguire la “lite” con Antonio Moncada. Due giorni dopo, gli stessi “nobiles” – nel novero dei quali rientravano in blocco gli ufficiali locali, dal capitano ai giurati, dai giudici

⁴⁷ Cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, Palermo, 1741 (rist. an., Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999, a cura di A. Romano), p. 132. Il castello (o torre) di Paternò era annoverato tra quelli demaniali ancora nel 1409: cfr. H. Bresc, F. Maurici, *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)*, in F. Panero, G. Pinto (a cura di), *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni culturali, Cherasco, 2009, p. 291 (online sul sito www.retimedievali.it). Nella supplica dei paternesi si legge: «[...] in virtuti di li antiquissimi privilegii concessi ad ipsa universitati per li retro principi et re di questo regno di Sicilia de immortali memoria concessi a la dicta università et terra di Paternò et altri, si demustra et apparet la ditta universitati et terra di Paternò cum lo integro statu non si potiri per nullo modo né per nulla causa etiam urgentissima vendere né alienari, ymo semper divissi essere di lo regio demanio et di li futuri re et successuri di questo regno cum amplissimo vincolo, declarando tutti li alienationi et venditioni li quali forte si fachissimo nulli et invalidi, sicomu per dicti privilegii amplamente si conteni». Asp, Am, b. 471, cc. 242r-243r, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò*, 26 agosto 1536.

⁴⁸ Cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni (1923)*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1927, vol. V, p. 441. A proposito della vendita dello *ius luendi* di Paternò in favore di Giovanni Tommaso Moncada, si veda il privilegio di conferma emanato da Ferdinando il Cattolico, pubblicato in G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò* cit., pp. 424-427.

⁴⁹ Asp, Am, b. 471, cc. 288r-289r, *Supplica fatta al delegato destinato in Paternò ad instantia del conte di Adernò*, 14 ottobre 1537. In relazione all'accusa di soggiornare in una casa “sospetta”, Rubba si giustificò dichiarando di esservi rimasto per sole due ore, trascorse le quali, su sollecitazione degli ufficiali locali, fu trasferito in una casa di loro elezione.

⁵⁰ Ivi, cc. 290r-v, *Supplica fatta al delegato Ruba destinato in Paternò ad instantia del conte di Adernò*, 14 ottobre 1537.

civili e criminali al mastro notaio – inoltrarono al delegato viceregio una supplica al fine di ufficializzare il proprio diniego a proseguire la causa; in più, essi manifestarono gravi riserve contro l'assoluta irresponsabilità del partito avversario – che evidentemente si era confermato prevalente –, composto, a detta loro, da «ingnorantes et passionati, incendentis potius ad eorum contra dominum passiones et potius in damnum et interesse ipsius terre et universitatis quam ad utilitatem eiusdem universitatis», capaci di cooptare «quamplures plebeos et viles personas ingnatas», al punto da legittimare il dubbio «ne maior partis ipsorum pleborum seductorum falsis persuasionibus dictorum malivolencia perversarum personarum concurrisset cum eis»⁵¹.

Al di là della rappresentazione radicalmente dicotomica, direi addirittura manichea, che emerge dal resoconto dei supplicanti in merito alle posizioni emerse nel consiglio del 14 ottobre e che contrappone, da un lato, un'*élite* attenta agli interessi della collettività, guidata da prove certe fornite da esperti, e, dall'altro, una plebaglia⁵² traviata da interessi esterni, dettati da logiche private e irrazionali (significativo, in proposito, il ricorrere dei concetti di "ignoranza" e di "passione"), ciò che occorre sottolineare è il carattere strategico dell'iniziativa promossa dagli amministratori locali, volta a far rientrare nei ranghi un processo che, mirando a rompere i vincoli di dipendenza dal feudatario, avrebbe inesorabilmente abolito il fondamento giuridico stesso della loro preminenza, gettando le basi per un temuto avvicendamento.

In assenza di documentazione diretta successiva all'anno 1537, è con riferimento a fonti indirette che è possibile ricostruire le ultime fasi della causa di Paternò contro Antonio Moncada e ricavare, in particolare, la notizia della sua interruzione, nel 1538, per volontà degli stessi abitanti, i quali, «lasciando essi il tribunale, ricorsero in forma supplichevole alla generosità del loro naturale utile Signore, a cui chiesero in grazia, che gli piacesse abolire, e loro rimettere i pesi della servitù, a' quali trovavansi ... soggetti»⁵³. Nello stesso anno, sappiamo inoltre che i paternesi stipularono con il loro feudatario una transazione, in forza della quale ottennero la soppressione di alcuni gravami feudali, in cambio del definitivo riconoscimento della legittimità della vendita di Paternò⁵⁴.

Sull'epilogo della vicenda è probabile che il contesto politico eserci-

⁵¹ Ivi, cc. 260r-261r, *Supplica fatta da alcuni cittadini di Paternò di non voler litigare contro il conte di Adernò*, 16 ottobre 1537.

⁵² Nella terminologia politica dell'epoca, il termine 'plebe' indicava la massa dei lavoratori manuali e indigenti; cfr. D. Ligresti, *I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo ed europeo*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, p. 212.

⁵³ N.M. Cimaglia, *Notizia de' fatti che debbon considerarsi nella causa istituita da alcuni cittadini di Paternò, che domandano la restituzione di quella terra al regio domanio*, Napoli, 1773, citato in G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò* cit., p. 214.

⁵⁴ *Ibidem*. Secondo l'autore, la transazione fu stipulata il primo giugno 1538, agli atti del notaio Antonio Merlino.

tò un peso non indifferente. Infatti, a rendere percorribile, agli inizi del 1535, la strada della demanializzazione era stata, oltre alla visita del sovrano, la morte, dopo circa diciassette anni di governo, del viceré Ettore Pignatelli, conte di Monteleone (1517-1535), fautore di una politica di stretta connivenza con il baronaggio siciliano; al contrario, il successivo insediamento di Ferrante Gonzaga e i primi anni del suo vicereame (1535-1546), nella misura in cui confermarono la linea seguita dal predecessore⁵⁵, finirono probabilmente per scoraggiare le speranze di affrancamento dal potere moncadiano.

2. «Per consequitari ... loro iustitia»: il sindacato nisseno contro Antonio Moncada (1547-1550)

L'avvicendamento successivo al soglio vicereame non cessò di esercitare un'influenza sulle decisioni politiche locali: lo dimostra il fatto che a esso è senza dubbio imputabile la nuova azione intrapresa contro Antonio Moncada, a partire dal luglio 1547, dai vassalli di Caltanissetta. In quell'anno, infatti, a occupare l'incarico di viceré nell'isola fu chiamato Giovanni de Vega (1547-1557), il quale, come segno di discontinuità rispetto alla passata politica di tolleranza nei confronti della violenza dei feudatari, dispose l'immediata decapitazione del marchese di Pietraperzia – reo confesso dell'omicidio del padre e di due servitori –, che sotto il Gonzaga era stato condannato soltanto al pagamento di un'ammenda⁵⁶: egli assurse dunque a interprete di un nuovo atteggiamento verso il baronaggio siciliano, fondato, per dirla con Scipione di Castro, sulla «professione di battere la nobiltà et di favorire la plebe»⁵⁷.

Il 5 luglio, una folta rappresentanza (composta, tra gli altri, da Francesco Alù, Lorenzo Talluto, Antonio Milazzo, Pietro Vitale, Andrea Marrocco, Giovanni Nuto, mastro Antonino Bonacolta, Girolamo e Andrea Messina) inoltrò una supplica al neoviceré, denunciando l'imposizione da parte di Moncada di «novi vettigali» e sottolineando come, prima dell'ascesa dello stesso Vega, non sussistessero le condizioni per «prevaliri di ditto illustri conti et soi ufficiali per esser stato ditto illustri conti apparintato cum lu quondam duca di Muntiliuni»⁵⁸, vicerré di questo regno,

⁵⁵ Sulla politica dei viceré Monteleone e Gonzaga nei confronti del baronaggio siciliano si vedano, tra gli altri, D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2006 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 3), pp. 22-25, 28-32 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it); O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 241-242, 253-254.

⁵⁶ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 254-255.

⁵⁷ S. Di Castro, *Avvertimenti a Marco Antonio Colonna*, a cura di A. Saitta, Ed. di storia e letteratura, Roma, 1950, p. 50. Per un profilo della politica di Giovanni de Vega in Sicilia, cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 182-192.

⁵⁸ Nel 1532 fu celebrato il matrimonio tra Francesco Moncada, quarto figlio di Antonio e primogenito maschio, e Caterina Pignatelli, figlia dei conti di Borrello Camillo Pignatelli e Giulia Carafa, nonché nipote (*ex filio*) del viceré conte di Monteleone. In occasione delle nozze, Antonio Moncada donò al figlio il titolo di conte di Caltanissetta e una rendita di 300 onze annuali, imposte su alcuni feudi di Caltanissetta, valida fino alla morte dello stesso

et da poi, per lo casamento factu cum la illustrissima donna Diana et di Cardona, contissa di Chiusa, sua niputi, et lo illustri Ferrando Gonzaga, vicerré passato⁵⁹, per li fuguri [favuri] chi tinia ditto illustri conti». Gli esponenti chiedevano, quindi, l'autorizzazione a convocare un consiglio civico deputato a eleggere sindaci-procuratori che rappresentassero in giudizio l'università contro il conte, «per poterisi legitime proponiri li petitioni et quereli [...], per consequitari ipsi exponenti loro iustitia et disgravarisi di tanti agravii et novi vettigali et vexationi et fatta et fa ditto illustri conti et soi offitiali». Per di più, Antonio Moncada – nei confronti del quale pendeva un ordine di comparizione dinanzi al viceré per «diri et allegari quello che volia circa la congregatione di ditto consilio et creacione di sindichi» – veniva accusato di aver tentato di sabotare l'iniziativa degli esponenti, facendoli

atterriri per lu so erariatu assertis conventiculis et aliis et fichi carcerari a lo ditto Andrea Marrocco, uno di li exponenti, in una fossa [...] e non chi lassa parlari a nixuno et a li altri li havi sequitato [...] et fatto sequiri et citari criminalmenti, atterrendo et temORIZANDO faciENDO atterriri et temORIZARI tutti li genti per non si adveniri affari ditto consiglio et da poi ex alio latere ha fatto congregari uno certo aperto consiglio cum tutti li soi offitiali et penza cum questo invattuzari la farsia a fari di sorti che ipsi exponenti non haiano a dimandari lo so iustus, [...] tanto più che vostra excellentia non divi permettere che per loro adimandari sua iustitia siano in questo modo temORIZATI et maltratti⁶⁰.

La testimonianza è interessante in quanto mette in luce alcuni elementi di continuità con le strategie attuate dal feudatario nel centro etneo, che consistono, innanzitutto, nell'indebolimento del fronte avverso mediante un uso prepotente e arbitrario della giustizia e, in secondo luogo, nella ricerca del consenso – quale fondamento evidentemente ineludibile della propria legittimità e dell'illegittimità dei propri avversari –, attraverso la convocazione di consigli civici viziati dalla presenza minacciosa di ufficiali locali di provata fedeltà.

In risposta alla supplica dei nisseni, Vega dispose l'invio a Caltanis-

Antonio. Asp, Am, b. 184, cc. 20r-21r. Dopo il matrimonio, la coppia visse soprattutto tra Paternò e Caltanissetta, circondata da una corte raffinata di artisti e di musicisti; cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il potere, la religiosità, la cultura: i Moncada a Caltanissetta nel Cinquecento*, in R. Zaffuto Rovello, A. Vitellaro, G. Cumbo, *Signori e corti nel cuore della Sicilia*, Fondazione culturale "Salvatore Sciascia", Caltanissetta, 1995, p. 41.

⁵⁹ In realtà, Diana Cardona, figlia di Antonio Cardona e di Beatrice Luna, era stata promessa al figlio di Ferrante, Cesare Gonzaga, che secondo le cronache avrebbe sposato intorno al 1542. In seguito, fallite le nozze per via di probabili dissapori con il suocero, Diana andò in sposa a un cadetto della famiglia Gonzaga di Mantova, Vespasiano duca di Sabbioneta, dal quale si sospetta sia stata uccisa a causa delle voci di infedeltà che circolarono a suo carico. Cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta* cit., pp. 31, 154, 157; I. Affò, *Vita di Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, Fondi ec.*, Parma, 1780, pp. 12-14, 40-41.

⁶⁰ Asp, Rc, b. 342, cc. 539v-543r, *Pro sindicis terre Calatanixette*, Monreale, 7 luglio 1547.

setta dell'*utriusque iuris doctor* Pietro (de) Ugo e del regio algozirio Francesco Xillia e incaricò il primo di convocare il consiglio civico, affinché fossero eletti i sindaci e discusse le misure economiche per reperire i fondi necessari a finanziare l'azione legale contro il conte; inoltre, ordinò che fosse ingiunto a quest'ultimo e ai suoi ufficiali l'ordine di mantenersi temporaneamente a distanza dal territorio nisseno per consentire il libero svolgimento dei lavori consiliari⁶¹. Il consiglio si svolse il 17 luglio e vide eletti quattro sindaci nelle persone di Francesco Alù, Lorenzo Talluto, Andrea Marocco e Antonino Milazzo (già sottoscrittori della supplica del 5 luglio). Tale atto diede inizio all'*iter* processuale, di cui una prima fondamentale tappa fu la raccolta delle deposizioni a carico del feudatario.

Fra il 30 luglio e il 17 agosto furono ascoltati circa quaranta testimoni (di cui tredici qualificati dagli appellativi di *nobilis*, *honorabilis* o *magnificus*), le cui dichiarazioni costituiscono una risorsa utilissima per definire con più precisione la generica allusione, inserita nella supplica cui si è fatto riferimento, ai comportamenti vessatori di Antonio Moncada⁶². In particolare, a suo carico furono mossi i seguenti capi d'imputazione:

1. avere promosso la costruzione di un acquedotto che conducesse l'acqua della sorgente del Vagno fino a Caltanissetta, nel piano "Porta della Piazza", e avere riscosso a tale scopo una tassa, senza tuttavia avere mai disposto l'inizio dei lavori di edificazione. In proposito, è necessario sottolineare che l'iniziativa del conte era stata convalidata da un consiglio civico convocato il 29 luglio 1546, il cui svolgimento, stando al resoconto tramandato dalla fonte⁶³, sarebbe avvenuto senza particolari attriti, con il pieno consenso delle «honorifici persuni», le quali «ogn'uno ilari fronte, bono animo respusi e dissi chi cosa utilissima e bona è chi ditta acqua vegna di lo dittu locu di lu Vagno in ditta terra di Caltanissetta per lo sussidio di li poveri agenti et loro commoditati ad eorum expensas». In realtà, dalle deposizioni dei testi apprendiamo che, in sede consiliare, non solo furono espressi diversi voti contrari, motivati dalla distanza (quantificata in due miglia) e dall'insufficienza della fonte idrica, ma anche che ai danni degli oppositori del progetto furono emessi mandati di carcerazione su istanza del governatore Scipione Ventimiglia e del vicecapitano Pietro Forte: tra gli arrestati, Tommaso (Masi) Gattuso, il quale fu scarcerato solo in grazia di una relazione presentata dal suo medico e costretto poi per sedici giorni agli arresti domiciliari, fino al pagamento di una cauzione di 5 onze⁶⁴, e Filippo Giuliana, reo di avere sollecitato la

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Asp, Am, b. 880, cc. 17r-111v, *Testes recepti*, 30 luglio-17 agosto 1547.

⁶³ Ivi, cc. 3r-16v, *Consiglio detento per far venire l'acqua del loco del Bagno in Caltanissetta*, 29 luglio 1546.

⁶⁴ Così uno dei testimoni, l'*honorabilis* Giacomo D'Anna: «ad uno Masi lo Gattuso chi respusi et dissi "et si ditta acqua non veni..." ditto illustri li dissi "tu che non voi acqua, morirai di siti" et di là a due giorni fu mandato a pigliari di fora et miso carcerato»; *ibidem*.

stipulazione di un contratto di obbligazione che impegnasse il conte ad assumersi l'onere delle spese nel caso in cui il suo progetto, come paventato da molti, si fosse rivelato fallimentare;

2. avere obbligato, sotto la pena del carcere, gli abitanti – e segnatamente trenta massari, che furono coartatamente prelevati dalle loro masserie – a garantire (*pleggiare*) un debito da lui contratto con il magnifico Giovanni Battista Giunella;

3. avere venduto diversi feudi dello stato nisseno gravati di diritti comuni, con conseguente impossibilità per i vassalli di esercitarvi i loro usi civici. La querela, in particolare, era originata dal fatto che, avendo acquistato all'asta nel 1526 la baronia di Motta Sant'Anastasia per un prezzo di onze 6053.23.11, nell'ultimo ventennio Antonio Moncada si era procurato il denaro necessario in larga misura mediante la vendita di altri feudi, molti dei quali, per l'appunto, ricadenti nel territorio di Caltanissetta: tra questi, i feudi Grasta e Gebbiarossa, venduti per 1600 onze al gangitano Pietro Fisauli⁶⁵; i feudi Graziano e Gallidoro, cui fanno espresso riferimento i testimoni⁶⁶; i feudi Piscazzi Soprani e San Martino, venduti a Giuseppe Caruso⁶⁷;

4. avere usurpato il frumento destinato alla *rabba*. In questo caso, l'odiosità dell'abuso derivava dal fatto che la *rabba* era un'istituzione, diffusa in molti centri del regno, assimilabile a una sorta di Monte frumentario, ossia volta a garantire a quei poveri che risultassero iscritti in apposite liste la possibilità di acquistare una certa quantità di grano – depositato dai produttori in percentuali oscillanti fra il 3 e il 13% del raccolto, a seconda dell'annata – a prezzi più bassi rispetto a quelli correnti⁶⁸. Circa diciassette anni prima, secondo quanto depresso dal magazzinoere allora in carica, Antonio Moncada, perpetrando un abuso che il testimone definiva consueto, «si pigliaio detti formenti sub nomine mutui et si li mandao in Paternò [dove allora risiedeva; ndr] et mai ditto illustri pagao a li ditti massari ditti formenti»; in più, fece arrestare lo stesso magazzinoere «sub

⁶⁵ Asp, Am, b. 585, cc. 381r-390r, 5 febbraio 1532. Come ricorda Rossella Cancila, Pietro fu «il creatore della ricchezza dei Fisauli»: oltre ai feudi nisseni citati, egli aveva acquistato infatti nel 1518 il feudo Casalgiordano, nel territorio di Petralia Sottana, per un prezzo di 5000 fiorini, pari a 1000 onze. Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001, p. 176.

⁶⁶ Il feudo Graziano fu venduto ai fratelli Pietro e Enrico Grimaldi, che se ne investirono nel 1525 (cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV, p. 188); il feudo Gallidoro fu invece venduto a don Antonello Caruso, barone di Spaccaforno, che se ne investì il 18 luglio 1625 (Ivi, vol. III, p. 413). Entrambi furono in seguito riscattati dai Moncada.

⁶⁷ Asp, Rc, b. 342, cc. 183v-184v, *Licentia alienandi duo feuda in personam illustri domini comitis Adernionis pro illustri don Antonio de Montecateno*, Palermo, 18 marzo 1546.

⁶⁸ Cfr. R. Rosolino, *Storie di una conflittualità politica (1601-1621)*, consultabile online sul sito del comune di Corleone (http://www.comune.corleone.pa.it/file%20da%20scaricare/libro%20ct_libro%20ct.pdf), pp. 137-138. Dello stesso autore si veda *Il giusto prezzo. Mercati e giustizia in una città d'ancien régime (Corleone, secc. XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 123 sgg.

pretexta chi volia libro originali di lu cunto di ditti frumenti» e lo processò con l'intenzione di condannarlo a una composizione⁶⁹, finché, in occasione delle nozze della figlia Stefania con Pietro Ponzio (de) Marinis, barone di Muxaro, Favara e Gibillini⁷⁰, decise di accordargli la grazia, su istanza di «certi cavalieri di Girgenti», sopraggiunti per assistere alla cerimonia;

5. avere imposto degli aumenti ai terraggi pagati sulle terre comuni, ossia avere preteso, oltre ai canoni usuali, sette tari in più per ogni aratato di *restucchi*;

6. avere “angariato”, durante un suo soggiorno a Caltanissetta, «multi domni virtuosi et li onesti et moglieri di persuni di abeni», costringendole a recarsi presso la sua dimora per prestare servizio e cardare lino a beneficio della sua amante, tale Giovannella⁷¹, con la quale il conte verosimilmente allacciò una relazione dopo la morte della moglie, Giovanna Eleonora Luna, figlia del conte di Caltabellotta Sigismondo Luna e di Beatrice Rosso Spatafora⁷²;

7. non avere offerto una soluzione alla questione della penuria di mulini nel territorio nisseno, che era tale da obbligare gli abitanti a compiere, per macinare il proprio frumento, pericolosi viaggi fino a dodici miglia di distanza, fino cioè ai mulini di Piazza, con pericolo per l'incolumità dei viaggiatori e rischio di annegamenti nel fiume;

8. infine, l'ultimo capo di accusa o *querela* riguardava le compensazioni che i nisseni erano stati costretti a pagare per evitare l'arruolamento in una galera armata dal conte («tutta la terra si contentao pagari tutta la summa per accaptari certi scavi per non andari ipsi et cui pagava un docato, cui dui et cui tri, secundu chi la persuna, chi ditti dinari li happi et consequio ipso illustri») e il prelevamento di armi dagli stessi vassalli,

⁶⁹ «La composizione era un compromesso tra le parti che consentiva attraverso il pagamento di una ammenda di riscattare un danno o una offesa, allontanando la vendetta della vittima e rendendola perciò illecita»; R. Cancila, «Per la retta amministrazione della giustizia» cit., p. 332.

⁷⁰ Cfr. G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 532.

⁷¹ Di costei sappiamo che fu «dunzella di casa» e poi monaca nella Badia dell'Annunziata di Paternò; da essa il conte Antonio ebbe due figli: Ippolita, destinata come la madre al convento, e Clareano, protagonista intorno al 1557 di un processo di nobiltà volto a vagliarne l'ammissione all'Ordine di Malta. In particolare, da una delle deposizioni raccolte, apprendiamo che «il figlio legittimo di Antonio, Francesco Moncada, [...] trattava Clareano come un fratello legittimo, “facendolo andari a la scola” insieme con i suoi figli e facendogli apprendere in casa “umanità et musica et esercitandolo in officii pertinenti a cavalieri”». Cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 8), pp. 66-67 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

⁷² Sul matrimonio contratto tra Antonio Moncada e Giovanna Eleonora Luna, frutto delle strategie attuate dalla madre di questa, Beatrice Rosso Spatafora (la quale, peraltro, nel 1492 stilò i capitoli delle nozze tra il figlio Gian Vincenzo e una sorella di Antonio Moncada, Diana, consolidando in tal modo l'alleanza con la famiglia dei conti di Caltanissetta), cfr. M.A. Russo, *Beatrice Rosso Spatafora e i Luna (XV secolo)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 23 (2011), pp. 463-464 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

probabilmente senza alcuna corresponsione di denaro⁷³. Malgrado la testimonianza non fornisca ulteriori dettagli, soprattutto di ordine cronologico, è possibile formulare due congetture e cioè, da un lato, che Antonio Moncada, che fu più volte nominato capitano d'armi, si fosse trovato in tale veste ad armare delle galere⁷⁴; dall'altro, che egli avesse agito per iniziativa privata, attratto, come altri esponenti di spicco della nobiltà siciliana dell'epoca, dalle ingenti possibilità di lucro che l'investimento offriva⁷⁵.

L'atto di accusa formulato contro Moncada, in sostanza, stigmatizza un esercizio del potere fondato su abusi e illeciti, appropriazione indebita di risorse, alienazione di diritti demaniali, svilimento della *dignitas* dei vassalli (segnatamente delle donne), che, in generale, evidenziavano un'ingerenza nella vita cittadina che non si limitava all'imposizione delle prerogative comitali, ma che investiva la stessa sfera economica, producendo un danno tanto alle categorie più elevate quanto a quelle meno abbienti. Intorno a una figura ostica e ingombrante di feudatario e, non bisogna dimenticarlo, a un ceto dirigente compiacente sembrò dunque coagularsi, per dirla con Annastella Carrino, «l'unione di energie, mezzi e risorse di tutta la popolazione [...] ultimo momento 'comunitario', verrebbe da pensare, prima dell'irrigidimento cetuale»⁷⁶.

Ottenuta la regia salvaguardia⁷⁷ – sollecitata in considerazione dei tentativi del conte di deprimere il fronte di opposizione, mediante l'arresto di alcuni suoi esponenti con l'accusa *de conventiculis*, ossia con l'accusa di organizzare raduni sediziosi con intenti cospiratori –, i sindaci sottoposero al viceré – per la seconda volta nell'arco di un trentennio circa⁷⁸ – la questione dell'affrancamento della contea dal potere feudale, determinata dalla considerazione che «la ditta terra di Caltanissetta, cum

⁷³ Sul ruolo delle galere nelle guerre mediterranee e sulla presenza di rematori schiavi, si vedano, tra gli altri, M. Aymard, *Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, in G. Benzoni (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, L.S. Olschki, Firenze, 1974, pp. 71-94; F. Angiolini, *Slaves and Slavery in Early Modern Tuscany (1500-1700)*, «Italian History & Culture», 3 (1997), pp. 77-79; G. Bonaffini, *Corsari schiavi siciliani nel mediterraneo (Secoli XVIII-XIX)*, «Cahiers de la Méditerranée», n. 65 (2002); V. Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 10), pp. 123 sgg. (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it); S. Bono, *Schiavi in Italia: maghrebini, neri, slavi, ebrei e altri (secc. XVI-XIX)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010), pp. 235-252 (online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it).

⁷⁴ In particolare, Moncada fu capitano d'armi e vicario viceregio del Val di Noto nel 1527, allorché dovette respingere l'attacco navale mosso dai veneziani al porto di Augusta (Cfr. G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, pp. 529-530). È ipotizzabile che a quell'anno faccia riferimento l'episodio riportato dal testimone.

⁷⁵ Cfr. R. Cancila, *Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna*, «Quaderni storici», fasc. 2 (2001), pp. 363-377.

⁷⁶ A. Carrino, *Le dimensioni urbane della politica nell'età dell'aristocratizzazione: Monopoli fra Cinque e Seicento*, in A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, p. 299.

⁷⁷ Asp, Rc, b. 345, cc. 65r-67r, Messina, 21 settembre 1547.

⁷⁸ Cfr. F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., p. 349.

iuribus et pertinentiis suis, omnibus pheudis et integro statu, era de antiquo regio demanio»⁷⁹; pertanto, al fine di riscattare lo stato nisseno e favorirne la devoluzione alla Corona, si offrirono di coordinare la raccolta di 23 mila ducati: tale somma corrispondeva al prezzo al quale risultava «esseri ultimo loco alienata et venduta» la contea di Agosta, che nel 1407 i Moncada avevano ceduto al sovrano in cambio di Caltanissetta. In risposta a tali iniziative, il 12 marzo 1548, il viceré deliberò la convocazione di un consiglio civico, nel quale i nisseni fossero chiamati a esprimere il proprio voto in ordine al riscatto e il loro consenso all'offerta pecuniaria e nel quale fosse stabilito «super undi vonno cavari dicti denari et in che modo l'anno di pagari per la satisfaccioni di lo cambio che si trova alienata la ditta città di Augusta»⁸⁰.

In effetti, in base alle fonti disponibili, il primo consiglio che, in ordine di tempo, fece seguito a tali risoluzioni, più che aprire un dibattito sulla modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare la causa e a garantire l'esborso dei 23 mila ducati, dovette affrontare una questione di più stringente rilevanza: la controffensiva del conte, basata sulla decisione di impugnare la nomina dei sindaci e di tacciare di nullità il consiglio nel quale essa era stata deliberata, rese infatti necessario, «per lucidationi di la verità», convocare una nuova adunanza per «vidiri si fu et è la vera volontà di lo populo et università di ditta terra di Calatanixetta chi si facza lo dicto sindacato contra lo ditto illustri signuri conti et soi ufficiali di ditta terra di Calatanixetta civilmenti et criminalmenti [...] et si si contentano di dicti sindachi electi oii vero si volino fari altri sindaci»⁸¹.

Il 19 aprile 1548, il delegato viceregio Giovanni Bernardo Granata (scelto in sostituzione di Salvatore Rubba, il giureconsulto che aveva seguito, per conto del viceré, le fasi conclusive del processo paternese e che adesso protestava la propria indisponibilità) fece promulgare un bando per la convocazione del nuovo consiglio civico⁸², che si sarebbe dovuto svolgere la successiva domenica, 22 aprile, alle ore dodici, presso la chiesa del Carmine, dedicata a Maria Santissima Annunziata. In proposito, occorre segnalare che la scelta del luogo da parte di Granata, lungi dal corrispondere a una logica puramente casuale, riveste un significato preciso se si considera che essa ricadde non sulla Chiesa Madre, ove

⁷⁹ All'inizio del secolo lo stesso Gian Luca Barberi, nell'ambito della sua inchiesta sul regio patrimonio di Sicilia, riconosceva che «non est dubium quod terra ipsa Caltanixette erat de antiquo sacro regio demanio»; G.L. Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993, vol. I, p. 227. Un'indicazione chiara in proposito riguarda l'inclusione del castello nisseno tra quelli demaniali censiti nel 1274 (cfr. H. Bresc, F. Maurici, *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)* cit., p. 285). D'altra parte, Caltanissetta non figura più tra i centri riconosciuti come demaniali nel Parlamento del 1398; cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., p. 132.

⁸⁰ Asp, Rc, b. 345, cc. 301r-302v, Messina, 12 marzo 1548.

⁸¹ Asp, Am, b. 888, c. 431v.

⁸² Ivi, cc. 430r-433v, *Bando di convocazione del consiglio civico*, 19 aprile 1548.

generalmente si tenevano tali adunanze, ma su un luogo che non era sottoposto al patronato dei Moncada⁸³: ciò lascia ipotizzare che Granata fosse l'esecutore di una linea d'azione viceregia propensa a garantire il regolare svolgimento delle tappe del processo contro il pericolo di interferenze del potere feudale, per nulla disposta, quindi, a concedere spazi di manovra al conte Antonio.

Di particolare interesse per la conoscenza delle fasi preliminari all'effettivo svolgimento dei lavori e della composizione del corpo consiliare sono le indicazioni tecniche impartite dal viceré al suo delegato: quest'ultimo veniva incaricato, in prima istanza, di effettuare una ricognizione del numero degli abitanti⁸⁴; quindi, di disporre «ad sonum campane» la congregazione degli stessi, o meglio dei maschi di età superiore ai 18 anni, i cui voti si prescriveva fossero debitamente registrati. La partecipazione al consiglio era, di contro, interdetta al conte Antonio, al figlio Francesco Moncada, al governatore Scipione Ventimiglia e alla loro corte di familiari, creati e servitori, ai quali doveva essere ingiunto l'allontanamento da Caltanissetta, sotto una pena pecuniaria applicata all'erario regio. Un veto analogo era infine imposto agli ufficiali e ai sindaci, ai quali tuttavia si concedeva di esprimere, prima o dopo lo stesso consiglio, il proprio voto⁸⁵.

Il consiglio si tenne il 25 aprile, ossia tre giorni dopo la data prevista del 22 aprile, in coincidenza della quale si era verificata una «diminutio gentium», imputabile verosimilmente alla paura di ritorsioni da parte del feudatario, che aveva determinato il rinvio. Ad esso parteciparono 1120 votanti, dei quali 910 si pronunciarono a favore del rinnovo del mandato ai quattro sindaci già designati e della prosecuzione della causa contro il conte, tanto in sede civile quanto criminale (sebbene una minima percentuale limitò il proprio consenso al solo processo civile). Di contro, un'assoluta minoranza, pari al 18,75% dei votanti, dichiarò di non volere «questioni né sindachi» e, dunque, confermò di fatto la propria fedeltà ad Antonio Moncada. Il risultato delle dichiarazioni di voto, in definitiva, assume un valore di indubbia pregnanza, nella misura in cui certificò l'esistenza di una sostanziale spaccatura in seno al fronte comunitario nisseno.

⁸³ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2002, pp. 68-69.

⁸⁴ Proprio nel 1548 fu effettuato un *rivelo* (censimento) delle anime e dei beni del regno di Sicilia, il secondo in ordine di tempo dopo quello del 1505, che costituisce la prima attestazione di questo tipo di rilevamenti (cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 69-86; D. Ligresti, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 12). In base alle cifre prodotte da Tommaso Fazello, sappiamo che nel 1548 Caltanissetta contava 1230 fuochi, ossia circa cinquemila abitanti. Cfr. T. Fazello, *Storia di Sicilia*, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, 1990, p. 777.

⁸⁵ Asp, Am, b. 888, cc. 436r-439v; ma si veda anche Asp, Rc, b. 345, cc. 291r-293r, *Lettera del viceré al delegato Giovanni Bernardo Granata*, 7 marzo 1548.

D'altra parte, non è da escludere che dietro quella consiliare si celasse una dialettica eminentemente politica, legata all'interesse di singoli esponenti dell'*élite*, capaci di creare consenso intorno a sé, di fare pressione perché gli spazi del potere divenissero permeabili all'accesso di nuovi elementi. Esempio, in questo senso, è il caso di Giuseppe (de) Naro, al cui voto si uniformò la maggior parte degli abitanti che si dissero favorevoli alla prosecuzione del sindacato: egli era infatti membro di una famiglia di gabelotti e piccoli proprietari terrieri che, nel giro di cinque generazioni, soprattutto nella seconda metà del XVI secolo, giunse gradualmente a occupare cariche politiche riservate alla mastra nobile⁸⁶. In proposito, il consiglio del 1548 offre un ulteriore elemento utile per certificare il grado di apertura del sistema: se, infatti, in base all'elenco degli ufficiali votanti⁸⁷ (i quali, naturalmente, espressero parere contrario al proseguimento della causa contro il conte), ricaviamo il dato della riconferma di un (de) Alessio alla carica di capitano⁸⁸, di contro notiamo l'imporsi nelle cariche di giurato e di secreto di famiglie – segnatamente quella dei Forte – che, del tutto estranee all'esercizio di funzioni amministrative nei decenni precedenti, si avviavano a intraprendere un processo di ascesa capace di procurare ai loro esponenti posizioni di rilievo politico sempre maggiore. La scena politica locale, dunque, era tutt'altro che immobile; essa risultava permeata da un dinamismo che dovette contribuire verosimilmente ad alimentare lotte e rivalità entro il blocco oligarchico.

La riconferma dei quattro sindaci coincise con la decisione di accordare loro «omnimodam auctoritatem et potestatem [...] faciendi taxam a lo minuto, nimine excepto»⁸⁹. La forma prescelta di prelievo per il finanziamento della causa, fondata, appunto, sull'imposizione di una tassa al minuto dalla quale nessuno poteva essere esentato, produsse però nel volgere di pochi mesi non pochi attriti, per gestire i quali i sindaci dovettero sollecitare all'autorità viceregia l'invio di un commissario che li coadiuvasse (ossia, prestasse loro «brachio associatorio») nel compito di costrizione dei renitenti e di controllo su quanti, «per complachiri a lo preditto illustri conti et a ditti offitiali», fomentavano il sabotaggio della riscossione del denaro⁹⁰. Tuttavia, a distanza di un anno, i sindaci nisseni (ridotti al numero di tre, per la scomparsa di Francesco Alù e di Antonino Milazzo, sostituiti da Nicola Aronica) furono costretti a riconoscere

⁸⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 280-282.

⁸⁷ L'elenco comprende i seguenti ufficiali: *magnificus* Guglielmo (de) Alessio, capitano; *magnificus* Mazzotta Aidone, giudice; *nobilis* Pietro Xannaca, giudice civile; *nobilis* Pietro Di Maria, *nobilis* Guglielmo Raimondo Moncada, *nobilis* Pietro Forte, giurati; *nobilis* Giovan Vito Cosso, mastro notaio della Corte civile; *nobilis* Giovanni Tommaso Forte, secreto; *nobilis* Girolamo Taormina, procuratore fiscale; *nobilis* Pietro Olivieri, mastro notaio della Corte dei giurati; Vito Risanti, mastro Angelo Giglio, giudici ideoti. Asp, Am, b. 888, cc. 503r-504r.

⁸⁸ Cfr. F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., p. 351.

⁸⁹ Asp, Am, b. 888, c. 505r.

⁹⁰ Asp, Rc, b. 347, cc. 5r-6r, *Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta*, Messina, 4 settembre 1548.

l'inapplicabilità della tassazione, determinata dalla «grandissima povertà della ditta terra», sulla quale già gravava l'onere del pagamento dei donativi regi. Essi, pertanto, chiesero e ottennero dal viceré l'autorizzazione a imporre una gabella sull'estrazione del frumento, pari a cinque grani per palma, i cui tempi di esazione si sarebbero protratti «fin tanto che duriranno ditti liti et questioni infra alloro benvisto, altrimenti, attento lo ditto illustri conti essiri potentissimo et ricco, mai porranno compliri et portari a lo fini ditti liti et questioni che hanno cum ditto illustri conti et soi offtiali»⁹¹.

Nel maggio 1550, la causa era ormai *in limine conclusionis*: a certificarlo era il viceré Vega in una lettera di nomina di due funzionari, incaricati di recarsi a Caltanissetta al fine di imporre una nuova tassa necessaria per pagare l'onorario degli avvocati, dei procuratori e per saldare i diritti previsti per la promulgazione della sentenza⁹². In realtà, allo stato attuale della ricerca, non siamo in grado di stabilire se si fosse giunti o meno a un verdetto. Del resto, non sarebbe neppure da escludere che esso non sia stata emesso: infatti, «le pratiche giudiziarie rientranti nella sfera del penale erano un campo dominato “dalle forme più varie di patti e accordi [...]”: erano tutt'altro che rigide le “cesure tra giudiziario e infra-giudiziario, transazione e giudizio”»⁹³. L'esempio di Paternò, che nel 1538 concluse con una transazione la sua azione legale contro Moncada, è in questo senso indicativo; ma casi analoghi possono rintracciarsi anche nella storia di altre comunità: a titolo esemplificativo, il processo intentato circa un secolo prima, intorno al 1447, dai modicani contro il loro feudatario, Giovanni Bernardo Cabrera, si concluse con il pagamento da parte di quest'ultimo di sessantamila fiorini all'erario⁹⁴.

Nel caso nisseno c'è, tuttavia, un ulteriore elemento da considerare, che consentirebbe di suffragare l'ipotesi di un'accelerazione del processo

⁹¹ Asp, Rc, b. 352, cc. 21r-23r, *Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta*, Monreale, 11 settembre 1549. Per le stesse ragioni, a Paternò, circa dieci anni prima, i sindaci tentarono invece di alienare la gabella dei mulini; Asp, Am, b. 471, cc. 268r-269r, 12 dicembre 1536.

⁹² Asp, Rc, b. 353, cc. 558v-559v, 16 maggio 1550.

⁹³ R. Rosolino, «Un negozio non passabile in coscienza: un caso giudiziario di usura a Corleone nel 1619», *Quaderni storici*, n. 111, fasc. 3 (2002), p. 605. Più in generale, cfr. G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 99. Secondo Mario Sbriccoli, inoltre, «composizioni, paci, accordi e transazioni, mediazioni e fideiussioni, compensazioni, reintegrazioni e risarcimenti, insieme a ritualità penitenziali o soddisfatorie» costituiscono gli strumenti usuali di una giustizia a carattere comunitario dominata dall'oralità, che egli definisce come «giustizia negoziata», legata a una pratica tesa principalmente alla risoluzione dei conflitti; cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 345 sgg.; Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1236 sgg.

⁹⁴ Cfr. E. Sipione, *Statuti e capitoli della contea di Modica*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1976, pp. 5-7; R. Solarino, *La contea di Modica. Ricerche storiche*, Amministrazione comunale di Ragusa, Ragusa, 1981, vol. II, pp. 149-163.

di esaurimento dell'iniziativa antifeudale: nel 1549, infatti, Antonio Moncada morì, lasciando erede il figlio Francesco Moncada, figura di feudatario per molti versi opposta a quella incarnata dal padre, dedito alle arti e a una vita di corte che, per di più, proprio a Caltanissetta ebbe modo di svolgersi. Tale avvicendamento indusse una parte dei vassalli («in numero quasi cupioso») a prendere le distanze dalla causa e a sollecitare al viceré la revoca del sindacato, motivando la richiesta con riferimento sia alla morte di Antonio Moncada e al venir meno, dunque, delle ragioni del processo – tanto più che del successore essi si dichiaravano «contenti et contentissimi» –, sia all'imputazione di scarsa trasparenza nella gestione del denaro riscosso dalla comunità, del quale essi accusavano i sindaci di avere fatto un uso privatistico⁹⁵.

In conclusione, l'istanza di pacificazione che prevalse a Caltanissetta nel 1550 segnò l'epilogo di una vicenda che, nel riproporre lo schema opposizione-resipiscenza cui è riconducibile la stessa iniziativa paternese degli anni Trenta, di fatto convalidava la preminenza del fronte feudale, a dispetto di un'opzione demanialista incapace di convincere fino in fondo: del resto, per quanto esercitassero talvolta un potere dispotico, i feudatari, oltre a rappresentare una fonte di legittimazione ineludibile per i detentori dei poteri locali, svolgevano un ruolo di garanzia anche verso il resto della popolazione, al punto che «di solito erano gli abitanti dei comuni demaniali che si rifugiavano nei comuni feudali, dove le condizioni di vita spesso erano migliori»⁹⁶.

Le vicende dei due centri moncadiani, in ogni caso, assumono un interesse particolare in quanto contribuiscono a certificare come essi fossero ben lungi dal configurarsi alla stregua di amorfe e neutrali comunità di vassalli schiacciate sotto il peso dello strapotere feudale⁹⁷, ma come, al contrario, al loro interno agisse una dialettica dai connotati fortemente politici, di cui i consigli civici rappresentano un'espressione esemplare: questi ultimi, nella prima metà del Cinquecento, non erano ancora, dunque, luogo di ratifica di decisioni univoche e insindacabili, come in larga misura diverranno nel Seicento⁹⁸, bensì spazio aperto al dibattito e, soprattutto, al dissenso.

⁹⁵ Asp, Rc, b. 353, cc. 742v-744v, *Provisio iustitie pro civibus terre Calatanixette*, 16 luglio 1550. A tale atto fece seguito la convocazione di un nuovo consiglio civico del quale non è stato possibile trovare traccia, ma le cui risoluzioni sono largamente prevedibili. Contro i sindaci nissenì, l'11 gennaio 1550, fu avviato contestualmente un procedimento contumaciale su istanza dei giurati e del conte Francesco Moncada: Asp, Trp, Atti, b. 88, Contumacie, c. 7r, 11 gennaio 1550.

⁹⁶ O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 263.

⁹⁷ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 92: «la realtà dei centri feudali non può [...] completamente appiattirsi sulla dimensione signorile: anche queste comunità dimostrano una certa vitalità interna, che si esplica nell'esercizio di funzioni amministrative, fiscali, giudiziarie, certo inquadrate nel contesto di un ordinamento feudale e pertanto condizionate dal *placet* del signore, ma non per questo soffocate».

⁹⁸ Cfr. *ivi*, p. 94.

Un dissenso che investì, in tempi diversi, due centri per molti versi simili, ma distanti, il che, se da un lato risulta conforme con la ormai prevalente connotazione delle comunità urbane di antico regime come sistemi non isolati, ma aperti e interconnessi, dall'altro contribuisce a evidenziare come, in particolare, i domini siciliani dei Moncada fossero parte di una rete ampia e integrata, all'interno della quale le vicende di ogni singola comunità risultavano correlate con quelle delle altre⁹⁹. E in queste vicende è possibile rintracciare un dato fondamentale, ossia che «la politica nasce al livello “basso”, alla scala della comunità, attorno ad alleanze di parentele e con la creazione di fazioni che si servono della grande politica, delle istituzioni, della giustizia e dei poteri centrali a fini di legittimazione»¹⁰⁰.

⁹⁹ Per un approccio mirato alla valorizzazione del contesto esterno come fondamentale interlocutore delle comunità urbane di antico regime, cfr. G. Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Carocci, Roma, 1997, p. 73; D. Ligresti, *Insedamenti e territorio nella Sicilia moderna*, in E. Iachello, P. Militello, *L'insediamento nella Sicilia d'età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007)*, Edipuglia, Bari, 2008, p. 39.

¹⁰⁰ O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino, 1990, p. XXVI.